



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A8246 del 05/08/2011

Proposta n. 16584 del 05/08/2011

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 606/2009, Legge 20-02-2006, n. 82. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2011 destinati a diventare vini IGP e DOP e dei vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica per la campagna vitivinicola 2011/2012 nella Regione Lazio.

Proponente:

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 606/2009, Legge 20-02-2006, n. 82. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2011 destinati a diventare vini IGP e DOP e dei vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica per la campagna vitivinicola 2011/2012 nella Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto di organizzazione n. A6207 del 20-06-2011 con il quale viene delegato, ex art. 166 del r.r. 1/2002, al direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio relative, tra l'altro, ai procedimenti relativi all'O.C.M. Vino in applicazione del Reg. (CE) 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare l'articolo 103 sexvicies e l'Allegato XV bis;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "*Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*", in particolare il

Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2552 dell' 8 agosto 2008 avente ad oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

VISTO il Programma Nazionale quinquennale di Sostegno al settore vitivinicolo notificato dal MIPAAF alla Commissione europea con la nota ministeriale 30/06/2008 prot. n. 1488 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

RITENUTO, sulla base dell'articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della regione Lazio, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2011, come sopra precisato;

VISTE le sotto indicate note del dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile:

- nota prot. n. 127351 del 24/03/2011 con la quale si invitavano le Aree Decentrate Agricoltura a predisporre, in tempo utile, il reperimento dei dati e notizie relativi all'attuale ciclo vegetativo della coltivazione della vite, che si concluderà con la vendemmia 2011, al fine di poter disporre di dati esaustivi a supporto del provvedimento regionale che autorizzi il possibile aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti della vendemmia 2011, nonché a conservare la documentazione acquisita, per una eventuale richiesta da parte dei competenti organismi comunitari e nazionali;
- nota prot. n. 328366 del 22/07/2011 con la quale, in riferimento alla sopra citata nota n. 127351/2011, si invitavano le Aree Settori Provinciali Agricoltura a comunicare, entro il 29 luglio 2011, le risultanze ed il relativo parere in merito alla sussistenza o meno delle condizioni climatiche particolari tali da giustificare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2011;

VISTE le sotto elencate note con le quali le Aree Settori Provinciali Agricoltura, in riscontro alle due sopra richiamate note del dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile comunicano che sussistono le condizioni vegetative e climatiche tali da giustificare il ricorso all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2011:

- Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone: nota prot. n. 341324 dell' 1 agosto 2011;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina: nota prot. n. 325614 del 21 luglio 2011;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti: nota prot. n. 325904 del 21 luglio 2011;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma : nota prot. n. 338226 del 28 luglio 2011;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo: nota prot. n. 315380 del 14 luglio 2011;

VISTA la nota del Direttore della Direzione regionale agricoltura n. 118390 del 18/03/2011 con la quale è stato chiesto all'ARSIAL , Area Servizi Sperimentali – Siarl Servizio Integrato

Agrometeorologico- *“una relazione tecnica dalla quale attraverso l’analisi dei dati climatologici di temperatura e precipitazioni rilevati in relazione alle fasi fenologiche della vite, emergano i presupposti per comprovare, o meno, l’avvenuta sussistenza delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica in argomento nella campagna vitivinicola 2011/2012”;*

VISTA la *“Relazione tecnica viticola”* dell’ARSIAL - Area Servizi Sperimentali, Centro vitivinicolo di Velletri -, nonché la *“Relazione tecnica viticola sull’andamento climatico del periodo compreso tra agosto 2010 e luglio 2011”* dell’Area Tecnica dell’ARSIAL allegata alla nota di trasmissione ARSIAL - Area Tecnica – prot. n. 6089 del 26/07/2011, conservate agli atti della Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile della Direzione Regionale Agricoltura ;

VISTA la nota n. 25 del 30-06-2011 presentata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto con la quale, con riferimento alla Denominazioni di Origine Controllata *“Orvieto”* l’arricchimento dei mosti tramite mosti concentrati e rettificati per la campagna vitivinicola 2011/2012;

VISTA la nota n. 0107982 del 27/07/2011 della Direzione Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali della Regione Umbria con la quale si comunica che la Regione Umbria è favorevole all’accoglimento della richiesta, presentata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto con la sopra citata nota 25 del 30-06-2011, di autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2011 per i vini della DOC *“Orvieto”* che ricade in parte nel territorio della Regione Umbria e in parte nel territorio della Regione Lazio;

DATO ATTO che dalla sopra descritta documentazione pervenuta all’Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile emerge l’avvenuta sussistenza delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2011 e quindi la presenza dei presupposti giustificativi per l’autorizzazione alla pratica enologica in argomento;

RITENUTO di autorizzare, nella Regione Lazio per la campagna vitivinicola 2011/2012, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, prodotti nella vendemmia 2011, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della medesima regione,

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

1. di autorizzare, nella Regione Lazio per la campagna vitivinicola 2011/2012, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, prodotti nella vendemmia 2011, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della medesima regione, destinati a diventare:

- a) **vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP):** *“Anagni”, “Civitella d’Agliano”, “Colli Cimini”, “Frusinate o del Frusinate” e “Lazio”* Per tali vini l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol.;

- b) **vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP)**, per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione: “Aleatico di Gradoli”, “Aprilia”, “Atina”, “Bianco Capena”, “Castelli Romani”, “Cerveteri”, “Cesanese del Piglio” o “Piglio”, “Cesanese di Affile” o “Affile”, “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”, “Circeo”, “Colli Albani”, “Colli della Sabina”, “Colli Etruschi Viterbesi”, “Colli Lanuvini”, “Cori”, “Est! Est!! Est!!! di Montefiascone”, “Frascati”, “Genazzano”, “Marino”, “Montecompatri Colonna” o “Montecompatri” o “Colonna”, “Nettuno”, “Orvieto”, “Tarquinia”, “Terracina” o “Moscato di Terracina”, “Velletri”, “Vignanello”, “Zagarolo”. Per i vini DOP elencati le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
- Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine elencate nella presente lettera c) sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: “Malvasia del Lazio” o “Puntinata”, “Malvasia di Candia”, “Trebiano Verde”, “Trebiano Giallo”, “Trebiano Toscano”, “Bellone”, “Bombino Bianco”, “Verdicchio Bianco”, “Moscato di Terracina”, “Procanico”, “Grechetto (di Todi e di Orvieto)”, “Greco Bianco B.”, “Pinot Nero”, “Pinot Bianco”, “Chardonnay”, “Sauvignon”. Esse sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- c) **vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica**. Per tali vini l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol.;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l’interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il Direttore
della Direzione Regionale
Agricoltura
Dr. Roberto Ottaviani**